



Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'**

**UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER LA SARDEGNA
(UIEPE)**

E

**ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA
(ANCI SARDEGNA)**

L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna (di seguito UIEPE), con sede in Cagliari – Via Giuseppe Peretti n. 1, nella persona del Direttore reggente, Antonella Di Spena,

e

l'Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna (di seguito ANCI Sardegna) con sede in Cagliari - viale Trieste n. 6 rappresentata dal Presidente Emiliano Deiana.

VISTI

- l'art. 27 della Costituzione italiana;
- l'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato e nell'ipotesi prevista dagli artt. 52 e 55 del d. lgs n. 274 del 28 agosto 2000, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2 della legge n. 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del d. lgs n. 274/2000 e le relative convenzioni;
- l'art. 73 comma 5-bis del D.P.R. n. 309 del 1990, inserito dall'art. 4-bis, comma 1, lettera g), del d. lgs 30 dicembre 2005 n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- l'art. 224 bis del d. lgs n. 285 del 1992 (Codice della strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- l'art. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del d. lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificati dalla legge 29/07/2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non

retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza o dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

- l'art.2, comma 1, del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) sottoscritto il 20 giugno 2012, per la promozione di un programma sperimentale di attività lavorative in favore delle comunità locali;
- la legge 28 aprile 2014, n. 67 "Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio" che al capo II introduce l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato prevedendo all'art. 3 c. 1 che "la concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita a favore della collettività, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ad attitudini lavorative dell'imputato, in misura non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis c. 3 c.p.);
- l'art. 2, comma 1, del decreto Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, emanato ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1, del medesimo decreto.

PREMESSO

- che l'ANCI Sardegna è un'associazione volontaria autonoma dei Comuni singoli o associati in Unioni di Comuni e Comunità Montane della Regione Sardegna e costituisce l'organizzazione di base dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale ed opera nello spirito ed in conformità dello stesso;
- che l'ANCI Sardegna ha come scopo la tutela delle autonomie locali riconosciute dalla Costituzione, dallo Statuto speciale della Regione e dalle leggi statali e regionali;
- che promuove ed incoraggia iniziative per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali, l'educazione civica dei cittadini e per sollecitare la loro partecipazione alla vite delle autonomie locali;
- che promuove la partecipazione degli Enti associati a forme di collaborazione e di coordinamento;
- che l'UIEPE è un'articolazione del Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità competente in materia di esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e svolge compiti attribuiti dall'art. 72 della L. 354/1975, dal D.P.R. 230/2000 e s.m.i., dalla L. 67/2014;
- che l'Ufficio Interdistrettuale di Cagliari (UIEPE), per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, svolge attività di indirizzo, coordinamento, verifica delle attività dell'ufficio distrettuale di Sassari (UDEPE) e degli uffici locali di Oristano e Nuoro (ULEPE), promuove iniziative progettuali e intrattiene direttamente rapporti con la magistratura ordinaria e di sorveglianza, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni di volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati al trattamento di soggetti adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

CONSIDERATO CHE

- a) le Amministrazioni comunali considerano la sicurezza dei propri cittadini un obiettivo prioritario e condividono il principio secondo il quale agire una politica di sicurezza sociale significa anche e soprattutto pianificare e consolidare programmi di prevenzione, di benessere, esaltare la qualità della vita e occuparsi dell'espansione e rivalutazione del contesto territoriale;
- b) le norme che disciplinano il nuovo sistema sanzionatorio penale, quali la messa alla prova ed il lavoro di pubblica utilità, riconoscono il valore rieducativo, risocializzante e di contenimento della recidiva e prospettano la partecipazione della comunità all'esecuzione di una pena avente finalità riparativa del danno cagionato alla società attraverso la condotta deviante;
- c) l'attività prestata a titolo volontario e quella di pubblica utilità rappresentano fondamenti essenziali nei procedimenti di esecuzione penale esterna e di messa alla prova;
- d) entrambe le parti aderenti al protocollo, sono fattivamente impegnate nella realizzazione dei programmi di prevenzione della devianza e della criminalità ispirati all'abbattimento della recidiva e al rafforzamento del senso di sicurezza collettivo;
- e) le parti, condividendo gli stessi obiettivi, ritengono fondamentale promuovere "il valore della messa alla prova come espressione di educazione alla legalità e di responsabilità nei confronti della comunità, in un'ottica di cittadinanza attiva" per il recupero degli imputati, attraverso programmi di attività per lo svolgimento del lavoro non retribuito in favore della collettività;
- f) le parti, al fine di implementare le opportunità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ritengono necessario formalizzare la collaborazione tra l'ANCI Sardegna e l'UIEPE per la Sardegna, prevedendo un programma sinergico di cooperazione e un insieme di azioni congiunte cui partecipino – ognuno per il proprio ambito di specificità, competenza ed esperienza - l'ANCI nella sensibilizzazione delle amministrazioni comunali associate, nella ricerca di attività non retribuite in favore della collettività e l'UIEPE con i suoi uffici periferici insistenti nel territorio regionale, nell'identificazione di persone da impegnare nelle suddette attività lavorative non retribuite.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto dell'accordo

Il presente Protocollo d'Intesa ha come oggetto la promozione di un Programma di attività e la creazione di una rete integrata di azioni volte a realizzare e facilitare lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi a misure e sanzioni di comunità e, in particolare, a favorire la stipula delle convenzioni previste dal D.M. 26 marzo 2001 e dal D.M. 8 giugno 2015, n. 88 nonché di accordi nell'ambito delle attività di inclusione sociale (volontariato).

Art. 2 Finalità

Il Protocollo d'Intesa ha lo scopo di:

- promuovere azioni concordi di sensibilizzazione e di promozione della cultura della legalità e della solidarietà nei confronti della comunità locale, da parte dei soggetti sottoposti a provvedimenti

dell'autorità giudiziaria, oltre che la conoscenza e lo sviluppo di attività non retribuite a favore della collettività;

- favorire tra le parti l'elaborazione di progetti finalizzati all'implementazione del lavoro di pubblica utilità il cui svolgimento esprime, altresì, una significativa valenza riparativa a favore della comunità di appartenenza;
- sostenere l'attuazione di programmi che contribuiscano a sviluppare il senso etico di rispetto e tutela dell'ambiente e il recupero del decoro di spazi pubblici ed aree verdi delle comunità locali, da parte di soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- incentivare il senso di legalità nei confronti di soggetti che hanno violato il codice della strada, attraverso azioni mirate a sviluppare una più consapevole cultura della sicurezza stradale.

Art. 3

Programma di attività di pubblica utilità in favore della comunità locale

Al fine di promuovere e incentivare la realizzazione nel territorio di riferimento di attività di lavoro non retribuito in favore della collettività, come previsto all'art. 1, le parti si impegnano a promuovere ed incentivare presso i Comuni della Sardegna progettualità specifiche, in particolar modo:

1. **individuare** nell'ambito dei Comuni le possibili risorse e gli ambiti per lo svolgimento delle attività non retribuite presenti nel contesto territoriale di riferimento;
2. **creare** opportunità attraverso la piena valorizzazione delle risorse ambientali e delle attitudini dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
3. **monitorare** i fabbisogni locali per creare percorsi di reinserimento attraverso:
 - progettualità di azioni sociali e socio-sanitarie;
 - operazioni in materia di protezione civile;
 - azioni di tutela del patrimonio socio-ambientale, comprese la partecipazione ad interventi di prevenzione forestale e agricola, di rivalorizzazione del demanio marittimo, di difesa della flora e della fauna, incluse le attività connesse alla protezione degli animali;
 - interventi indirizzati alla cura e alla custodia di immobili e servizi pubblici comunali, inclusi ville, parchi, giardini, ospedali, case di cura e beni del patrimonio pubblico;
 - interventi volti e al recupero del decoro degli spazi pubblici urbani;
 - azioni di protezione e salvaguardia del patrimonio culturale e archivistico, compresa la collaborazione nella vigilanza e nella custodia di musei, biblioteche e gallerie;
 - attività afferenti alle attitudini, alle capacità e/o alle competenze professionali ed esperienziali dei soggetti coinvolti;
 - interventi volti a prevenire e contrastare l'incidentalità stradale.

Le modalità di inserimento nell'ambito delle attività di lavoro di pubblica utilità saranno organizzate e pianificate tenendo conto delle opportunità esistenti in funzione delle necessità delle amministrazioni comunali e delle risorse individuali dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nell'ambito dei programmi disposti dagli Uffici di Esecuzione Penale Esterna nel territorio di riferimento e sottoposti all'approvazione dell'autorità giudiziaria competente.

Le attività previste e comprese nel suddetto elenco saranno realizzate attraverso gli indirizzi forniti dal Tavolo Tecnico di cui all'articolo 4 del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 4
Tavolo Tecnico di gestione degli interventi

Per la realizzazione degli obiettivi previsti nel presente Protocollo d'Intesa e per la pianificazione degli interventi da attuare viene costituito un Tavolo Tecnico di gestione degli interventi, composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti e presieduto dal Direttore dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna o suo delegato.

La partecipazione al Tavolo Tecnico avviene a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.

Art. 5
Durata, modifiche e integrazioni

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della sottoscrizione ed ha la durata di anni uno. È da intendersi tacitamente rinnovato, salvo disdetta scritta, da comunicarsi ad opera di una delle parti con almeno trenta giorni di preavviso. Potrà essere modificato e/o integrato solo mediante accordi successivi sottoscritti dalle parti, fatta salva la variazione automatica derivante da disposizioni di legge e da modifiche adottate in accordi tra l'U.I.E.P.E. per la Sardegna e l'ANCI Sardegna.

Art. 6
Controversie

Le Parti si impegnano a dirimere ogni eventuale conflitto interpretativo o applicativo del presente Protocollo d'Intesa in ossequio ai principi di lealtà e collaborazione istituzionale ed al canone di buona fede contrattuale. In caso di mancato condiviso superamento del contrasto si osservano le regole giuridiche vigenti in punto di tutela giurisdizionale.

Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria

Dal presente Protocollo d'Intesa e dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Letto, confermato e sottoscritto

Cagliari, _____

Ministero della Giustizia
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna
Il Direttore
Antonella Di Spena

ANCI Sardegna
Il Presidente
Emiliano Deiana